

justitia.swiss

Convenzione justitia.swiss

Versione maggio 2025

Convenzione

fra la Confederazione e i Cantoni in relazione alla Corporazione justitia.swiss
(convenzione justitia.swiss)

del xxxxx (stato il xxxxx)

.....

I Cantoni xxxxx

e la Confederazione,

in base all'art. 48 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera¹ e

in base all'art. 3 cpv. 2 e 7 della legge del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG)²,

convengono quanto segue:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto della convenzione (art. 3 cpv. 2 e 7 LCEG)

La presente convenzione disciplina la costituzione, le responsabilità e il funzionamento della corporazione di diritto pubblico prevista dall'art. 3 LCEG.

Art. 2 Forma giuridica e scopo della corporazione justitia.swiss

- 1 La corporazione justitia.swiss (qui di seguito «justitia.swiss») è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria (art. 3 cpv. 1 LCEG). La corporazione ha sede a Berna.
- 2 Essa ha il compito di istituire, gestire e sviluppare ulteriormente la piattaforma centrale per la trasmissione elettronica di documenti in ambito giudiziario.
- 3 Inoltre fornisce prestazioni supplementari ai sensi dell'art. 5 LCEG.

¹ RS 101

² RS 172.023

Sezione 2: Organi di justitia.swiss

Art. 3 Organi (art. 8 LCEG)

Gli organi di justitia.swiss sono l'assemblea, il comitato, la direzione e l'ufficio di revisione.

Art. 4 Assemblea (art. 9 e 13 LCEG)

- 1 L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno.
- 2 Può anche essere convocata a richiesta di un terzo dei membri.
- 3 L'ordine del giorno e i documenti della riunione sono inviati almeno quattordici giorni prima della data prevista per la riunione.
- 4 Le decisioni sono prese conformemente all'art. 13 LCEG.
- 5 Per modificare la presente convenzione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri presenti alla riunione (art. 9 cpv. 5 e 13 cpv. 2 LCEG).
- 6 Per modificare le disposizioni della convenzione che non concernono esclusivamente le prestazioni supplementari fornite oltre alla piattaforma centrale, nonché per disdire la presente convenzione (art. 9 cpv. 5 LCEG) è richiesta l'approvazione unanime dei rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione.
- 7 Ogni membro dell'assemblea dispone di un voto.
- 8 I membri del comitato partecipano alle riunioni dell'assemblea con funzione consultiva.

Art. 5 Comitato (art. 10 e 13 LCEG)

- 1 Il comitato si compone di sette membri, fra cui un rappresentante del DFGP, un rappresentante del Tribunale federale e un rappresentante degli avvocati su proposta della Federazione Svizzera degli Avvocati. I restanti membri sono rappresentanti dei Cantoni eletti dall'assemblea. Le regioni nazionali, le aree linguistiche e il numero degli abitanti dei Cantoni devono essere adeguatamente rappresentati nel comitato.
- 2 I membri di comitato rimangono in carica quattro anni.
- 3 Il comitato si riunisce secondo le necessità, ma almeno due volte all'anno.
- 4 Una riunione può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta del presidente o di due membri del comitato.
- 5 L'ordine del giorno e i documenti della riunione sono inviati almeno quattordici giorni prima della data prevista per la riunione.
- 6 Le decisioni sono prese conformemente all'art. 13 LCEG.
- 7 Ogni membro del comitato dispone di un voto.
- 8 In caso di parità dei voti decide il presidente.
- 9 Il comitato può rivolgersi a consulenti esperti e richiedere assistenza da gruppi di esperti (art. 8 cpv. 2 lett. h).
- 10 Oltre alle competenze previste dall'art. 10 cpv. 6 LCEG, il comitato ha anche il compito di emanare un regolamento sul trattamento dei dati e di designare un'autorità di vigilanza della sicurezza delle informazioni conformemente all'art. 28 cpv. 1 e 2 LCEG.

Art. 6 Direzione (art. 11 LCEG)

- 1 La direzione è competente per gli affari correnti di justitia.swiss.
- 2 Partecipa con funzione consultativa alle riunioni dell'assemblea e del comitato salvo che essi decidano diversamente.

Sezione 3: Rappresentanza di justitia.swiss

Art. 7 Diritti di firma (art. 10 cpv. 6 lett. d LCEG)

- 1 Il comitato stabilisce i diritti di firma dei suoi membri e dei membri della direzione. Può concedere anche ad altre persone il diritto di rappresentare justitia.swiss.
- 2 Gli è consentito concedere solo la firma collettiva a due.

Sezione 4: Organizzazione di justitia.swiss

Art. 8 Regolamenti

- 1 L'assemblea emana il regolamento interno previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. e LCEG. Può emanare anche altri regolamenti.
- 2 I regolamenti disciplinano in particolare:
 - a l'organizzazione, i compiti, le competenze e le responsabilità degli organi;
 - b il rapporto fra gli organi;
 - c la ripartizione delle competenze fra gli organi in relazione agli obblighi finanziari di justitia.swiss;
 - d la remunerazione dei membri di comitato;
 - e le condizioni di lavoro del personale;
 - f il sistema interno di controllo (SIC) e la gestione dei rischi;
 - g i relativi principi di presentazione dei conti, la redazione del budget, il piano finanziario e il finanziamento di progetti e dell'esercizio;
 - h su richiesta del comitato l'intervento di gruppi di esperti composti da specialisti di settore e da utenti di prestazioni.

Art. 9 Personale messo a disposizione (art. 15 cpv. 3 LCEG)

- 1 Se un ente pubblico mette personale a disposizione, il comitato stipula un accordo quadro con l'ente pubblico in questione.
- 2 Nell'espletamento delle sue mansioni per justitia.swiss, il personale messo a disposizione è tenuto a seguire le istruzioni della direzione e in relazione a ciò non riceve istruzioni da parte del proprio datore.

Art. 10 Fornitori di prestazioni esterni

- 1 Previo consenso del comitato, la direzione può rivolgersi a fornitori di prestazioni esterni, in modo particolare per lo sviluppo e la prestazione di servizi legati alla piattaforma centrale o alle prestazioni supplementari di justitia.swiss.

- 2 Il rapporto fra justitia.swiss e un fornitore di prestazioni è disciplinato da un contratto in cui sono specificati in particolare il tipo di servizi da fornire e la remunerazione.

Sezione 5: Prestazioni di justitia.swiss

Art. 11 Piattaforma centrale e prestazioni supplementari

- 1 justitia.swiss ha il compito di istituire, gestire e sviluppare la piattaforma centrale prevista dall'art. 1 cpv. 2 lett. a LCEG.
- 2 Essa fornisce prestazioni supplementari ai sensi dell'art. 5 LCEG.
- 3 Il comitato ha il compito di emanare i regolamenti concernenti l'utilizzo della piattaforma centrale e delle prestazioni supplementari ai sensi dell'art. 5 LCEG.
- 4 I servizi informatici si fondano su standard riconosciuti.

Art. 12 Progetti di sviluppo di prestazioni e funzionalità supplementari

- 1 Su richiesta giustificata, l'assemblea può deliberare di fornire una prestazione supplementare o di sviluppare nuove funzionalità per una prestazione esistente.
- 2 La decisione viene emanata sotto forma di incarico conferito al comitato.
- 3 Gli organi coordinano i diversi progetti secondo le proprie competenze insieme alle organizzazioni del settore.
- 4 Ogni parte contrattuale stabilisce conformemente alla legge ad essa applicabile in quali progetti partecipare.
- 5 I progetti si fondano su standard riconosciuti.

Art. 13 Utilizzo di prestazioni

- 1 Le parti contrattuali decidono in base alle norme definite dalla propria organizzazione se utilizzare le prestazioni di justitia.swiss alle condizioni stabilite dal regolamento di utilizzo (art. 11 cpv. 3).
- 2 Le condizioni di utilizzo di una prestazione applicabili a un ente pubblico che non è parte alla convenzione sono disciplinate in un accordo di utilizzo (art. 6 LCEG), che stabilisce in particolare i costi a carico dell'ente pubblico.
- 3 L'accordo di utilizzo si basa sulle regole che si applicano alle parti della convenzione in conformità con il regolamento di utilizzo.
- 4 Tale accordo è soggetto all'approvazione preventiva dell'assemblea e alla firma del comitato.

Sezione 6: Finanze

Art. 14 Contabilità e presentazione dei conti

- ¹ I conti vanno presentati conformemente ad uno standard riconosciuto ai sensi dell'art. 962a del Codice delle obbligazioni³.
- ² Ogni prestazione e ogni progetto è gestito con un proprio centro di costo.
- ³ L'esercizio aziendale coincide con l'anno civile.

Art. 15 Finanziamento della piattaforma centrale

- ¹ I costi per l'istituzione della piattaforma centrale sono ripartiti tra Cantoni e Confederazione conformemente all'art. 33 LCEG. La quota cantonale è ripartita tra i Cantoni in relazione al loro numero di abitanti residenti permanenti nell'anno precedente (STATPOP; Ufficio federale di statistica).
- ² I costi per l'esercizio e l'ulteriore sviluppo della piattaforma sono coperti dagli emolumenti riscossi ai sensi dell'art. 32 LCEG.

Art. 16 Finanziamento di progetti per prestazioni e funzionalità supplementari

- ¹ Fino alla delibera dell'assemblea riguardo allo sviluppo di una prestazione o funzionalità supplementare (art. 12 cpv. 1), justitia.swiss si assume i rispettivi costi.
- ² Dopo la delibera, i costi del finanziamento sono esclusivamente a carico dei partecipanti al progetto. I partecipanti e justitia.swiss, rappresentati dal comitato, stabiliscono le modalità in un accordo.
- ³ I partecipanti al progetto e justitia.swiss stabiliscono in un accordo le conseguenze derivanti dalla cessazione di un progetto.

Sezione 7: Appalti pubblici

Art. 17 Responsabilità

- ¹ Il comitato è responsabile dei concorsi pubblici e dell'aggiudicazione di contratti pubblici.
- ² La direzione emana le decisioni (art. 15 cpv. 4 LCEG) e rappresenta justitia.swiss durante la procedura.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 18 Conclusione della convenzione

Tutti i Cantoni e la Confederazione sono autorizzati a firmare la presente convenzione.

³ RS 220

Art. 19 Adesione

- 1 Ogni Cantone ha la facoltà di aderire alla presente convenzione anche dopo la sua entrata in vigore; è sufficiente una sua dichiarazione unilaterale indirizzata al comitato. L'adesione diventa effettiva il 1° gennaio dell'anno successivo o in una data concordata dal Cantone con il comitato.
- 2 In presenza di un accordo di utilizzo (art. 13) l'adesione diventa effettiva solo una volta che il Cantone e il comitato hanno concordato la continuazione o la risoluzione dell'accordo di utilizzo. Tale accordo è soggetto all'approvazione dell'assemblea.

Art. 20 Entrata in vigore della convenzione e costituzione di justitia.swiss

- 1 La costituzione di justitia.swiss coincide con l'entrata in vigore della presente convenzione.
- 2 L'assemblea si riunisce per la prima volta come assemblea costitutiva. La sua convocazione premette il raggiungimento della quota prevista dall'art. 3 cpv. 3 LCEG.
- 3 L'assemblea costitutiva determina la data di entrata in vigore della convenzione.
- 4 Le necessarie elezioni sono tenute durante l'assemblea costitutiva.

Art. 21 Scioglimento di justitia.swiss

- 1 Se l'assemblea decide di disdire la presente convenzione (art. 9 cpv. 5 LCEG), i contributi versati dalle parti e dagli utenti non sono rimborsati.
- 2 In caso di scioglimento di justitia.swiss, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione.
- 3 Ogni conto gestito per l'esercizio e lo sviluppo ulteriore della piattaforma centrale e ogni conto legato a una prestazione supplementare o a un progetto va liquidato separatamente.
 - a Il saldo di liquidazione dei conti legati all'esercizio e allo sviluppo ulteriore della piattaforma centrale è ripartito tra la Confederazione e i Cantoni conformemente alla chiave di ripartizione definita nell'art. 33 LCEG e tra i Cantoni in proporzione al loro numero di abitanti.
 - b Il saldo di liquidazione di ciascun conto gestito per una prestazione supplementare è ripartito tra gli utenti facenti parte alla convenzione.
 - c Il saldo di liquidazione di ciascun conto specifico a un progetto è ripartito tra i partecipanti al progetto facenti parte alla convenzione.

Art. 22 Denuncia (recesso)

- 1 Se una parte denuncia la presente convenzione, i contributi versati non sono rimborsati (art. 17 cpv. 3 LCEG).
- 2 Se una parte denuncia la presente convenzione e continua a percepire prestazioni da justitia.swiss, si applicano le condizioni per l'utilizzo di prestazioni da parte di enti pubblici che non sono parte alla convenzione (art. 6 LCEG e art. 13 della convenzione).

Art. 23 Composizione di controversie

Le controversie tra justitia.swiss e le parti della presente convenzione, i partecipanti ai progetti e i beneficiari di prestazioni che non sono parti alla convenzione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione (art. 44 cpv. 3 della Costituzione federale⁴).

⁴ RS 101